

(N. 741)  
Urgenza

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro, Ministro *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1949

### Emissione di Buoni novennali del Tesoro con scadenza 1° aprile 1959

ONOREVOLI SENATORI. — Per far fronte alle prossime scadenze 15 febbraio, 1° aprile e 15 settembre 1950, 15 aprile e 15 settembre 1951 dei buoni del Tesoro poliennali, che ammontano ad un capitale nominale complessivo di miliardi 124,7, e per ottenere il parziale consolidamento di buoni ordinari del Tesoro, che, nel loro complesso, ammontano ad un capitale nominale di circa 792 miliardi, si è predisposto l'unito schema di provvedimento legislativo col quale si autorizza l'emissione di nuovi buoni del Tesoro novennali con scadenza 1° aprile 1959.

Il proposto disegno di legge è ispirato al conseguimento di risultati corrispondenti alle esigenze della Tesoreria, che nei prossimi mesi dovrebbero sostenere il peso delle suindicate scadenze dei buoni del Tesoro poliennali, oltre a quelle relative al debito fluttuante.

Per stimolare infatti i portatori dei cennati titoli a convertirli in quelli novennali di nuova emissione si offre un buon tasso d'impiego, premi in misura alquanto più elevata di quelli relativi alle precedenti emissioni, nonché l'an-

ticipato pagamento della prima cedola semestrale di interessi dei nuovi buoni.

Ulteriori vantaggi saranno concessi in sede di valutazione dei buoni del Tesoro poliennali e dei buoni del Tesoro ordinari versati in sottoscrizione, oltre alle esenzioni fiscali già praticate in precedenti operazioni del genere.

La sottoscrizione dei nuovi buoni novennali è effettuata *esclusivamente* con versamento dei titoli di cui sopra, non volendosi assorbire dal mercato disponibilità liquide allo scopo di non porre alcuna remora al loro afflusso ad altri impieghi.

Il provvedimento mira in sostanza ad offrire la possibilità di sottoscrivere nuovi buoni poliennali, sia ai portatori dei buoni della stessa specie scadenti nel 1950 e nel 1951, sia a quei portatori di buoni ordinari i quali hanno finora sottoscritto tali buoni non avendo avuto modo di acquistare buoni poliennali per mancanza di adeguata offerta.

Non è peraltro negli scopi del disegno di legge una trasformazione in media scadenza del debito fluttuante (rappresentato da buoni

del Tesoro ordinari), il quale, per la sua attuale collocazione, adempie ad una funzione insostituibile, e pertanto non può influire in modo anormale e pericoloso sull'assetto della Tesoreria.

In merito ai singoli articoli dell'unito schema si precisa quanto segue:

*Art. 1.* — Determina le caratteristiche dei nuovi titoli di cui si autorizza l'emissione: buoni del Tesoro novennali con scadenza 1° aprile 1959, interesse annuo 5 per cento pagabile in semestralità posticipate al 1° aprile ed al 1° ottobre di ogni anno, taglio minimo dei nuovi buoni poliennali in lire 5.000;

*Art. 2.* — Stabilisce la misura dei premi, che vengono fissati in ragione del 0,50 per cento del valore nominale, da sorteggiare per ciascuna serie di 10 miliardi: la prescrizione relativa è determinata in cinque anni;

*Art. 3.* — Riguarda la concessione per i nuovi titoli delle esenzioni fiscali già accordate in precedenti operazioni finanziarie;

*Art. 4.* — Fissa il periodo, dal 2 gennaio al 30 aprile 1950, entro cui potranno effettuarsi le sottoscrizioni, che verranno raccolte da apposito Consorzio promosso e presieduto dalla Banca d'Italia;

*Art. 5.* — Precisa il prezzo di emissione in lire 97,50 per ogni 100 lire di capitale nominale, specificando altresì che le sottoscrizioni possono essere effettuate soltanto in buoni del Tesoro poliennali scadenti nel 1950 e nel 1951 ed in buoni del Tesoro ordinari emessi entro il 31 dicembre 1949 e consentendosi il pagamento anticipato della prima cedola semestrale di interessi per i nuovi buoni novennali in guisa che i nuovi titoli potranno ottenersi col versamento di lire 95 per ogni cento lire di capitale nominale;

*Art. 6.* — Rinvia a decreti del Ministro per il Tesoro (da pubblicare contemporaneamente al provvedimento ora proposto) la determinazione del valore dei titoli da versare in

sottoscrizione ed il regolamento dei conguagli d'interessi, mentre si consente di integrare le differenze residue fino alla concorrenza di un buono di taglio minimo;

*Art. 7.* — Determina che i buoni del Tesoro poliennali che vengono accettati in sottoscrizione, conservano il diritto ai premi non riscossi e non prescritti, nonchè autorizza il sorteggio anticipato, da effettuare entro il 15 dicembre 1949, dei premi relativi alla prima scadenza successiva al 2 gennaio 1959;

*Art. 8.* — Riguarda la consegna dei titoli provvisori e definitivi al portatore, ammettendosi anche per quelli provvisori la procedura di ammortamento.

*Art. 9.* — Reca norme per il versamento dei buoni del Tesoro poliennali nominativi e di quelli ordinari all'ordine analogamente a quanto si è disposto in precedenti operazioni del genere;

*Articoli 10, 11, 12 e 13.* — Riproducono norme comuni a precedenti emissioni circa la conservazione delle garanzie costituite sui titoli versati in sottoscrizione, l'iscrizione dei nuovi titoli nel Gran Libro del Debito pubblico, la loro equiparazione agli altri titoli di Stato, la concessione di esenzioni fiscali, per l'emissione ed il collocamento dei nuovi buoni novennali, ed agevolazioni postali per le spedizioni dei titoli, nonchè le facoltà del Ministro per il tesoro inerenti all'esecuzione delle operazioni di cui trattasi, ivi compresa la stipula della convenzione con la Banca d'Italia;

*Art. 14.* — Stabilisce, per gli effetti dell'articolo 81 - comma quarto, - della Costituzione, la copertura degli oneri connessi all'operazione finanziaria con la riduzione del capitolo n. 6 riflettente lo stanziamento di spesa per gli interessi sui buoni ordinari del Tesoro, capitolo che presenta una certa disponibilità in relazione alla prevedibile presentazione dei buoni medesimi in sottoscrizione dei nuovi buoni.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Sono autorizzate la creazione e l'emissione di buoni del Tesoro novennali a premio, scadenti il 1° aprile 1959, nei tagli da lire cinquemila, diecimila, cinquantamila, centomila, cinquecentomila e un milione.

I buoni fruttano l'interesse annuo del 5 per cento pagabile in due semestralità posticipate al 1° aprile ed al 1° ottobre di ogni anno.

## Art. 2.

I buoni del Tesoro novennali di cui al precedente articolo 1 concorrono, per ciascuna serie di dieci miliardi di lire, ai seguenti premi, da sorteggiare entro il mese di febbraio di ogni anno di durata dei buoni medesimi e pagabili dal 1° aprile successivo:

primo numero estratto, lire dieci milioni;  
quattro successivi numeri estratti, per ciascuno, lire cinque milioni;

venti successivi numeri estratti, per ciascuno, lire un milione.

In totale, premi n. 25 per complessive lire cinquanta milioni ad anno per ogni serie.

I premi si prescrivono col decorso di cinque anni dalla data da cui sono pagabili.

## Art. 3.

I titoli, gli interessi e i premi di cui alla presente legge sono esenti:

a) da ogni imposta reale presente e futura;  
b) dalla imposta di successione e dalla imposta sul valore netto globale delle successioni;

c) dalla imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare;

d) dalla imposta di manomorta

Ai fini tutti di cui al presente articolo, i titoli sono esenti da obbligo di denuncia, nè possono formare oggetto di accertamento di ufficio e, ove fossero denunciati essi non con-

corrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale, per l'imposta di manomorta e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare

## Art. 4.

L'emissione avrà luogo per pubblica sottoscrizione a partire dal 2 gennaio 1950 e terminerà il 30 aprile stesso anno

Il collocamento dei buoni è affidato ad un Consorzio promosso e presieduto dalla Banca d'Italia.

## Art. 5.

Il prezzo di emissione è stabilito in lire 97,50 per ogni 100 lire di capitale nominale salvo i conguagli di cui al successivo articolo 6.

La sottoscrizione può essere effettuata esclusivamente in buoni del Tesoro poliennali con scadenza negli anni 1950 e 1951 ed in buoni del Tesoro ordinari, emessi entro il 31 dicembre 1949.

Per agevolare le operazioni relative ai buoni novennali di nuova emissione è data facoltà al Ministro per il Tesoro di anticipare, all'atto della sottoscrizione, il pagamento della prima cedola semestrale di interessi su detti buoni, scadente il 1° ottobre 1950.

## Art. 6.

Con decreto del Ministro per il tesoro, da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*, sarà determinata ai fini della sottoscrizione, la valutazione dei buoni del Tesoro poliennali ed ordinari, di cui al secondo comma del precedente articolo 5, e saranno regolati i relativi conguagli in capitale e d'interessi.

È in facoltà dei sottoscrittori di richiedere il rilascio dei buoni di nuova emissione per tutta o parte delle differenze che risultassero dalle valutazioni e conguagli suddetti, integrandole fino alla concorrenza di un buono di taglio minimo.

I buoni poliennali versati in sottoscrizione dei nuovi saranno considerati estinti ad ogni effetto, salvo il diritto ai premi di cui al successivo articolo.

## Art. 7.

I buoni del Tesoro poliennali di cui al precedente articolo 5, versati in sottoscrizione, conservano il diritto ai premi non riscossi, relativi ai sorteggi già effettuati, purchè non prescritti, nonchè a quelli di cui al seguente comma.

Per i buoni poliennali stessi il sorteggio dei premi relativi alla prima scadenza successiva alla data di inizio della sottoscrizione, avrà luogo, in deroga alle vigenti disposizioni, non oltre il 15 dicembre 1949. I premi così sorteggiati potranno essere pagati anticipatamente soltanto per i buoni versati in sottoscrizione.

È data facoltà all'Amministrazione del Debito pubblico di derogare alle norme in vigore circa i termini di pubblicazione dell'avviso concernente i sorteggi di cui al presente articolo.

## Art. 8.

Al sottoscrittore mediante titoli al portatore indicati nel precedente articolo 5 sono consegnati, all'atto della sottoscrizione, a mezzo dei partecipanti al Consorzio, titoli provvisori per i quali è ammessa la procedura di ammortamento.

La consegna dei titoli definitivi sarà effettuata su presentazione dei titoli provvisori presso la Sezione di tesoreria emittente.

## Art. 9.

Al sottoscrittore mediante buoni del Tesoro poliennali nominativi e buoni ordinari all'ordine che, gli uni e gli altri, possono essere presentati presso qualsiasi Sezione di Tesoreria, vengono rilasciate ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli da parte degli intestatari di esse.

Tali titoli reheranno le medesime intestazioni ed eventualmente gli stessi vincoli di quelli versati in sottoscrizione, senza che occorra, al riguardo del vincolo veruna autorizzazione o formalità.

## Art. 10.

Tutte le garanzie costituite con titoli della specie indicate all'articolo 5 della presente legge, e dei quali sia stato effettuato il versa-

mento in sottoscrizione dei nuovi buoni, conservano la loro piena efficacia rispetto a questi ultimi titoli.

## Art. 11.

I buoni del Tesoro novennali 5 per cento a premio, creati dalla presente legge, sono iscritti nel Gran Libro del Debito pubblico.

Alla emissione dei buoni medesimi sono estese tutte le disposizioni che regolano il Gran Libro ed il servizio del Debito pubblico, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nella presente legge.

I buoni stessi sono equiparati, a tutti gli effetti ai titoli di Debito pubblico attualmente esistenti e perciò, come questi, sono accettati tutte le volte che, per disposizione legislativa o regolamentare, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali, provvisori o definitivi, o in genere depositati a garanzia in titoli del Debito pubblico dello Stato, o, comunque, investimenti di capitali in siffatti titoli, sia per conto di persone fisiche, sia per conto di enti di qualsiasi natura, fermo rimanendo, nei riguardi di depositi cauzionali per l'esercizio del commercio, la disposizione dell'articolo 15 del regio decreto 16 dicembre 1935, n. 2148, riflettente l'investimento di tali depositi in rendita 5 per cento.

I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi relativi concessi alle rendite del Debito pubblico.

## Art. 12.

Tutti gli atti e documenti relativi, comunque, alle sottoscrizioni di cui alla presente legge, nonchè gli atti relativi alla costituzione del Consorzio per il collocamento dei nuovi titoli, i conti e la corrispondenza del Consorzio sono esenti da tassa di registro, di bollo e di concessione governativa.

Le spedizioni dei nuovi titoli di cui alla presente legge alle Sezioni di tesoreria provinciale e quelle dalle filiali della Banca d'Italia, esistenti nei capoluoghi di provincia, alle filiali fuori dei capoluoghi medesimi, come pure quelle da una ad altra delle filiali della Banca d'Italia e quelle dalle filiali della Banca d'Italia agli Istituti ed enti consorziati, sono effettuate in esenzione dalle tasse postali, analoga agevolazione si applica per il trasfe-

rimento dei titoli presentati in sottoscrizione. Saranno osservate, in ogni caso, le formalità da stabilirsi dal Ministro per il tesoro d'intesa col Ministro per le poste e telecomunicazioni.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da qualsiasi tassa e diritto erariale e di altri enti.

È del pari esente da tassa di bollo e di concessione governativa la denuncia di smarrimento dei titoli provvisori e di ricevute, di cui ai precedenti articoli 8 e 9.

#### Art. 13.

Il Ministro per il Tesoro stabilirà ogni altra condizione e modalità di esecuzione delle operazioni, di cui alla presente legge; determinerà il limite della emissione, in relazione ai risultati della sottoscrizione medesima; stabilirà le modalità di estrazione dei premi; provvederà alla stipula delle Convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative a

detta emissione e per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio per il collocamento dei titoli e fisserà le caratteristiche dei titoli provvisori e definitivi.

#### Art. 14.

Per gli effetti dell'articolo 81 - quarto comma - della Costituzione della Repubblica, all'onere relativo alle spese di allestimento, collocamento, emissione dei nuovi titoli, anticipato pagamento della prima cedola semestrale d'interessi, nonché agli altri oneri comunque derivanti dalla presente legge, valutati in lire 10 miliardi, si farà fronte mediante riduzione di uguale importo dallo stanziamento del capitolo n. 6 dello stato di previsione della spesa per il Ministero del tesoro relativo all'esercizio finanziario 1949-50.

Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.